

REGOLAMENTO (CEE) N. 2662/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2518/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2590/88 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Jugoslavia;

considerando che, per alcune varietà di prugne originarie della Jugoslavia, per sei giorni lavorativi consecutivi

mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2518/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 31.